

ATTO DI TRANSAZIONE

Con la presente scrittura redatta in duplice copia originale, da valere ad ogni effetto di legge, tra:

- Azienda Ospedaliera di Cosenza, in persona del Direttore Generale dott. Achille Gentile, suo legale rappresentante pro tempore;
- Sig. Aldo Ottavio Arnieri, nato a Cerisano (CS) il 16.04.1943

PREMESSO CHE

- 1) Con rep. n. 307, il 29.01.1987, l'USL n. 9 di Cosenza (oggi Azienda Ospedaliera di CS) ha stipulato contratto di locazione con il sig. Arnieri per un appartamento e un magazzino siti in Corso Plebiscito e di proprietà dell'Ente (Fg 22, P.lla 506, sub 6 – Fg 22, P.lla 506);
- 2) con sentenza del 26.09/10.10.2006 resa nel giudizio iscritto al n. 4210/02 RGAC, il Tribunale di Cosenza ha condannato il sig. Aldo Ottavio Arnieri al rilascio dell'immobile locato e al pagamento, in favore dell'Azienda Ospedaliera di CS, della somma di € 10.208,38 per la mancata corresponsione del canone di locazione, oltre interessi dalla domanda al soddisfo; € 167,00 per spese; € 500,00 per diritti; € 650,00 per onorario; rimborso forfettario, Iva e Cpa;
- 3) in data 22 novembre 2016, l'incaricato Ufficiale Giudiziario si è recato presso il predetto immobile per procedere alla esecuzione forzata contro il debitore verbalizzando che *“non sono stati rinvenuti beni mobili utilmente pignorabili o, comunque tali, da garantire almeno una parte del credito”*;
- 4) con nota del 24 novembre 2016 prot. n. 19077 il sig. Arnieri ha presentato richiesta di remissione e rateizzazione del debito, rappresentando la volontà di pagare la somma di € 3.000,00, oltreché di rinnovo contrattuale con rinegoziazione del canone di locazione;

CONSIDERATO

- 1) l'infruttuosa esecuzione forzata contro il debitore;
- 2) il datato stato di insolvenza nonché le disagiate condizioni economiche e lo stato di salute dei coniugi Arnieri (invalidi al 100%)

Le parti, in seguito alle trattative tra loro intercorse, sono pervenute ad una definizione stragiudiziale della vertenza relativa al mancato pagamento delle somme di cui in premessa



SI CONVIENE

- 1) Le sopra esposte premesse costituiscono parte integrante del presente atto e sono convenzione tra le parti, al pari delle clausole pattizie che seguono.
- 2) L'importo di € 3.000,00, proposto dal sig. Arnieri e accettato dall'Azienda Ospedaliera di CS, verrà corrisposto tramite bonifici bancari in n. 6 rate dell'importo di € 500,00 a cadenza quadrimestrale, da versare sul c/c intestato alla stessa Azienda.
- 3) Si procederà alla stipula di nuovo contratto di locazione, con revisione e aggiornamento del canone, nelle more che la Regione Calabria dirami le Linee guida per l'alienazione del patrimonio immobiliare delle amministrazioni pubbliche.
- 4) L'odierna transazione è convenuta e sottoscritta dalle parti ad integrale tacitazione di ogni rispettiva ed a completa definizione transattiva del citato contenzioso, donde le stesse parti null'altro avranno a pretendere reciprocamente l'una dall'altra, se non l'esecuzione dell'odierna convenzione, con espressa e reciproca rinuncia alle domande, ai diritti e alle azioni.

Cosenza, li 09 FEB 2017

Il Direttore Generale

Azienda Ospedaliera di Cosenza

Il Direttore Generale
Dott. Achille Gentile

Aldo Ottavio Arnieri

